

Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale

ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE E L'AMMISSIONE DELLE CANDIDATURE

(Art. 37 del D.Leg.vo 267/2000 modificato dalla legge 26 marzo 2010, n. 42
e art. 16, comma 17, del D.L.13 agosto 2011, n. 138, conv. in legge 14 settembre 2011, n. 148)

CANDIDATI

I candidati compresi nella lista devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo.

Con la lista deve anche essere presentato il **nome e cognome** del candidato alla carica di sindaco ed il programma amministrativo.

Di tutti i singoli candidati, sia alla carica di sindaco sia a quella di consigliere comunale, compresi nella lista deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.

Per i candidati alla carica di consigliere comunale che siano cittadini dell'Unione europea, deve essere specificato anche lo Stato di cui siano cittadini.

A) – Nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti:

Ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata ad una lista, che deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti, cioè:

- almeno 5 e non più di 6, nei Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti;
- almeno 5 e non più di 6, nei Comuni con popolazione da 1.001 a 3.000 abitanti;
- almeno 6 e non più di 7, nei Comuni con popolazione da 3.001 ai 5.000 abitanti;
- almeno 8 e non più di 10, nei Comuni con popolazione da 5.001 ai 10.000 abitanti;
- almeno 12 e non più di 16, nei Comuni con popolazione da 10.001 ai 15.000 abitanti.

B) – Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti:

Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare, all'atto della presentazione della candidatura, il collegamento con una o più liste presentate.

Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi.

Quindi il numero dei candidati da comprendere in ciascuna lista sarà:

- da 11 a 16, nei Comuni con popolazione da 15.001 a 30.000 abitanti;
- da 16 a 24, nei Comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti e che non siano capoluoghi di provincia;
- da 21 a 32, nei Comuni con popolazione da 100.001 a 250.000 abitanti, o che, pur avendo popolazione inferiore a 100.000 abitanti, siano capoluoghi di provincia;
- da 24 a 36, nei Comuni con popolazione da 250.001 a 500.000 abitanti;
- da 27 a 40, nei Comuni con popolazione da 500.001 abitanti ad un milione di abitanti;
- da 32 a 48, nei Comuni con più di un milione di abitanti.

FIRME DEI PRESENTATORI

Dichiarazione di presentazione della lista.

La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco, per ogni Comune, deve essere sottoscritta, a norma dell'art. 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni:

- da non meno di 1.000 e da non più di 1.500 elettori, nei Comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;
- da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori, nei Comuni con popolazione compresa tra 500.001 ed un milione di abitanti;
- da non meno di 350 e da non più di 700 elettori, nei Comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti;
- da non meno di 200 e da non più di 400 elettori, nei Comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;
- da non meno di 175 e da non più di 350 elettori, nei Comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;
- da non meno di 100 e da non più di 200 elettori, nei Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;
- da non meno di 60 e da non più di 120 elettori, nei Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;
- da non meno di 30 e da non più di 60 elettori, nei Comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;
- da non meno di 25 e da non più di 50 elettori, nei Comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 2.000 abitanti.

Nessuna sottoscrizione è richiesta per la dichiarazione di presentazione delle liste nei Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, pertanto, a norma dell'art. 3, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, sono gli stessi candidati che sottoscrivono la loro candidatura.

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148 – Art. 16, comma 17:

POPOLAZIONE ⁽¹⁾		NUMERO CONSIGLIERI oltre al Sindaco	N.RO MASSIMO ASSESSORI
da	a		
<i>fino a</i>	1.000	6	-
1.001	3.000	6	2
3.001	5.000	7	3
5.001	10.000	10	4
10.001	30.000	16	5
30.001	100.000	24	7
100.001	250.000	32	9
250.001	500.000	36	10

(1) Riferimento al Censimento 2001